

Calcestruzzo difettoso e costruzione da demolire: Direttore dei lavori non sempre responsabile

Il Tribunale di Messina (sentenza n. 2065/2025) chiarisce i limiti della vigilanza del direttore dei lavori e individua le responsabilità dell'impresa nella filiera del calcestruzzo

di [Cristian Angeli](#) – 10.12.2025

Nella responsabilità per i difetti delle opere edilizie, la giurisprudenza italiana ha sempre distinto tra **vizi riconoscibili** attraverso la normale diligenza tecnica e **vizi** che, per la loro natura, rimangono **nascosti** nella struttura del materiale o nelle sue modalità di produzione.

Le responsabilità del direttore dei lavori

È un principio consolidato secondo cui il **direttore dei lavori** risponde verso il committente solo quando la **difformità dell'opera** deriva da **omissioni che rientrano nell'ambito del controllo** che egli può e deve esercitare. Non si tratta di un garante universale e la Suprema Corte ha più volte chiarito che il direttore dei lavori non è tenuto a individuare ciò che non è oggettivamente rilevabile senza indagini specialistiche. Proprio per questo, nonostante venga quasi automaticamente coinvolto in ogni **controversia edilizia**, non sempre la sua **responsabilità** è configurabile.

Una conferma autorevole giunge dal **Tribunale di Messina**, con la **sentenza n. 2065/2025 del 15 novembre 2025**, che affronta un caso emblematico in cui un **edificio di recente ricostruzione** si è rivelato **strutturalmente inidoneo** a causa di un **calcestruzzo gravemente difettoso**. La gravità dei risultati delle prove strumentali aveva portato alla conclusione che l'unica soluzione possibile fosse la **demolizione dell'intero fabbricato**. Tuttavia, pur di fronte a un esito così estremo, il giudice ha **escluso qualsiasi responsabilità in capo al direttore dei lavori**, riconoscendo che il vizio era completamente occulto e non rilevabile con la normale vigilanza.

La vicenda parte da un **intervento di ricostruzione** realizzato con un **calcestruzzo** che, a lavori conclusi, ha restituito **valori di resistenza ben lontani da quelli di progetto**. Le prove eseguite in sede di CTU hanno messo in luce un quadro decisamente compromesso. Come scrive il consulente, *“l'interpretazione delle prove di schiacciamento su carote [...] ha fornito valori della resistenza media cubica compresi nell'intervallo (50÷162) daN/cm², notevolmente inferiori rispetto al valore di progetto”*.

Un **materiale così debole** non poteva garantire il **minimo livello di sicurezza** richiesto dalla **normativa antisismica** e, secondo la consulenza, l'opera era **priva dei requisiti indispensabili per essere utilizzata**. Il giudice recepisce tale conclusione, rilevando che la compromissione era tale da rendere necessaria la **demolizione integrale dell'edificio**.

Il calcestruzzo difettoso e la natura “invisibile” del vizio

Le indagini hanno individuato le ragioni profonde del difetto, mostrando un **insieme di criticità difficilmente rilevabili dall'esterno**. Il **calcestruzzo** risultava già **indebolito alla fonte**, poiché le resistenze misurate erano sistematicamente inferiori ai valori dichiarati nei documenti di accompagnamento. Si aggiungevano poi **tempi di trasporto eccessivi**, spesso di cinque o otto ore, incompatibili con la corretta lavorabilità del materiale. Una volta in cantiere, il calcestruzzo veniva trasferito da una prima autobetoniera a un mezzo più piccolo e da questo alle casseforme tramite scivoli di fortuna.

Durante queste operazioni, come osserva la sentenza, *“il calcestruzzo, giunto sul posto di getto in condizioni precarie dal punto di vista della lavorabilità, è stato riversato sugli scivoli sicuramente in concomitanza con acqua”*, alterando il rapporto acqua-cemento e favorendo la dispersione di cemento.

Il materiale manteneva un **aspetto esteriore apparentemente normale**, ma la sua **struttura interna era irrimediabilmente compromessa**. **Nessun direttore dei lavori** avrebbe potuto accorgersene senza **prove distruttive** o **analisi di laboratorio**, che esulano dalla **vigilanza ordinaria** e non possono diventare un requisito generalizzato.

Le responsabilità dell'impresa esecutrice

La sentenza, pur assolvendo il direttore dei lavori, individua **chiare responsabilità in capo all'impresa**. È l'esecutore, infatti, il soggetto che risponde della **correttezza dei materiali impiegati** e delle modalità con cui questi vengono messi in opera. Nel caso esaminato, l'impresa ha utilizzato un **calcestruzzo già non conforme in origine** e lo ha **ulteriormente compromesso** attraverso un trasporto inadeguato, attese eccessive e procedure di movimentazione non corrette.

La filiera del materiale risultava completamente sotto il suo controllo e proprio da tale filiera sono derivate le criticità che hanno minato la sicurezza dell'intero edificio. È un principio noto, ma spesso trascurato nelle aule di tribunale: la **responsabilità del direttore dei lavori non si sovrappone a quella dell'impresa**, né può sopperire a scelte e condotte che attengono alla sfera esclusiva dell'esecutore. Nel caso di Messina, l'impresa non è stata in grado di garantire la **conformità del calcestruzzo** né di adottare **modalità di posa idonee**, ed è su questo fronte che la decisione concentra le sue conclusioni.

La decisione: il direttore dei lavori non è un garante universale

Il Tribunale ribadisce che **il direttore dei lavori risponde solo dei vizi riconoscibili** con la normale **diligenza tecnica**. Nel caso esaminato, nessun elemento della condotta del direttore dei lavori lasciava presumere **negligenza** o **carenza di controllo**. Il difetto era totalmente interno al materiale e non individuabile senza **indagini specialistiche**. La sentenza richiama un **principio fondamentale**: il direttore dei lavori risponde quando il risultato insoddisfacente deriva da **carenze nei controlli che gli sono propri, non quando il vizio è occulto**. La sua **funzione** non si estende alla garanzia intrinseca dei materiali né alla verifica chimico-meccanica del calcestruzzo. È un **limite fisiologico della sua attività**, che non può essere interpretato in senso estensivo o punitivo.

È per questo che, pur essendo coinvolto quasi automaticamente in ogni **contenzioso edilizio**, il direttore dei lavori non può essere considerato responsabile ogni volta che si riscontrano **gravi difetti dell'opera**. Il caso di Messina lo dimostra con particolare forza, e rappresenta un richiamo utile per tutti gli operatori: **non ogni errore è riconducibile alla direzione lavori**, e non ogni vizio è rilevabile da chi ha **compiti di sorveglianza tecnica**.

A cura di **Cristian Angeli**

Ingegnere esperto di agevolazioni fiscali, perizie e contenziosi edilizi

www.cristianangeli.it

Articolo tratto da *Lavori Pubblici*